

TRIBUNALE DI ASTI

Procedura fallimentare N. 28/2022

Il giudice,
nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII iscritto al n. 28-1 del ruolo generale procedimento unitario dell'anno 2022
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la proposta di ristrutturazione dei debiti depositata in data 16.12.2022 da COSENZA FILIPPO, nato a Piazza Armerina (EN) il 24.01.1965 (C.F. CSN FPP 65A24 G580W) residente in Bra (CN) – Viale Risorgimento 69/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Gramaglia (GRM DRA 58H08 B111Q) presso il cui studio in Alba - Corso Piave, 19 ha eletto domicilio, su delega e con l'ausilio del dott. Amedeo Liguori, nominato Organismo di Composizione della Crisi;

ritenuta sussistente la propria competenza, atteso che il ricorrente è residente in Bra, comune rientrante nel circondario del Tribunale di Asti;

riscontrata la presenza, tra gli allegati prodotti, della documentazione e delle attestazioni richiamate dall'art. 67, commi 2 e 3 CCII;

rilevato, sulla scorta delle indicazioni dell'OCC e dei documenti allegati alla proposta, che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento e che il medesimo appare qualificabile, sulla scorta di quanto allegato e prodotto, alla stregua di un consumatore;

considerato che, allo stato, non si ravvisa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 comma 1 CCII;

rilevato che l'esposizione debitoria complessiva del ricorrente, come meglio quantificata in ricorso e verificata dall'O.C.C., ammonta a circa 60.000,00 euro complessivi, e che quasi l'80% dei crediti ha natura chirografaria;

considerato che il ricorrente non risulta proprietario di beni immobili o di beni mobili di significativo valore, che nel patrimonio mobiliare del medesimo vi è un autovettura modello ADAM OPEL targata BN 766 RE, immatricolata in data 05/01/2001, acquistata in data 12/02/2021 al prezzo di euro 2.000,00 e di valore economico irrisorio, e che il ricorrente è titolare di un conto corrente bancario presso la "Banca di Cherasco" (n. 01/01/09916) che, alla data del 25/10/2022, presentava un saldo a credito di euro 4,89;

rilevato che il ricorrente è titolare di un reddito netto da lavoro dipendente pari a circa 2.266,00 su base mensile (per tredici mensilità), gravato da trattenute a titolo di cessione volontaria del quinto e pignoramento eseguito da un creditore pari complessivamente a circa euro 900,00;

che il ricorrente vive con la moglie e tre figli, e che la moglie è titolare di un reddito da lavoro dipendente pari a circa euro 1.000,00 mensili, mentre i figli sono studenti e ancora economicamente a carico dei genitori;

rilevato che, secondo quanto indicato nella relazione dell'O.C.C., il reddito della moglie del ricorrente risulta eroso da autonoma esposizione debitoria, contratta in ragione di una precedente attività di impresa, e che, pertanto, la stessa non appare in grado di contribuire ai bisogni economici della famiglia;

considerato (fatta salva ogni ulteriore valutazione in sede di giudizio di omologa) che le spese necessarie al sostentamento del ricorrente e della famiglia sono state quantificate in euro € 2.206,64 mensili, che tra le stesse non risultano indicate spese voluttuarie e che l'O.C.C. ha formulato, al riguardo, un giudizio di congruità;

ritenuta, allo stato, la congruità delle spese di procedura quantificate dall'OCC in € 2.688,69 oltre accessori di legge per il compenso del gestore della crisi, a cui si aggiungono i costi per il compenso del legale del ricorrente stimato in euro 1.000,00 oltre accessori;

considerato che la proposta di accordo formulata dai debitori prevede il versamento in unica soluzione della somma complessiva di euro 19.000,00, proveniente dalla liquidazione della quota anticipabile del Trattamento di Fine Rapporto spettante al ricorrente, e che, con la distribuzione di tale somma, si prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori muniti di privilegio, nonché il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 14,24 % (fatta eccezione per il debito di € 2.505,74 verso il condominio Aurora, del quale è previsto il pagamento integrale al fine di evitare lo sfratto per morosità dalla casa di abitazione);

considerato che, sotto il profilo della convenienza della proposta, occorre invitare l'OCC ad integrare la propria relazione, indicando se la proposta di ristrutturazione in oggetto assicuri ai creditori un soddisfacimento comunque non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria;

considerato che lo stipendio di Cosenza Filippo risulta gravato da trattenute per pignoramenti presso terzi e cessione del quinto tuttora in corso e ritenuta l'opportunità, ai sensi dell'art. 70 CCII, di disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso di esecuzione nonché il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore, nonché la sospensione delle trattenute operate sullo stipendio in favore di Fidelity S.p.a., la cui prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, incrementando l'esposizione debitoria, anche in violazione della par condicio creditorum;

considerato che, per analoghe ragioni, appare opportuno disporre il divieto, a carico del ricorrente (come peraltro richiesto dallo stesso), di compiere atti di straordinaria amministrazione se non previa autorizzazione;

P.Q.M

INVITA

l'O.C.C. a depositare, entro il 14.1.2023, integrazione alla propria relazione, indicando se la proposta di ristrutturazione in oggetto assicuri ai creditori un soddisfacimento comunque non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria;

DISPONE

Che, all'esito della predetta integrazione, la proposta, il presente decreto e la relazione integrativa siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Asti, e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione, a tutti i creditori a cura dell'O.C.C.;

DISPONE

Che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino all'OCC il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA

I creditori che, nei venti giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;

DISPONE

La sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso di esecuzione nonché il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore, nonché la sospensione delle trattenute operate sullo stipendio in favore di Fiditalia S.p.a., e dispone altresì il divieto, a carico del ricorrente (come peraltro richiesto dallo stesso), di compiere atti di straordinaria amministrazione se non previa autorizzazione;

DISPONE

Che, entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, l'OCC, sentito il debitore riferisca a questo giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

RISERVA

All'esito, ogni decisione.

Si comunichi al proponente e all'OCC.

Asti, 20.12.2022

Il Giudice Delegato
Andrea Carena